



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 54 del 17/04/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Secondo provvedimento.

Codice CIFRA SGO/SDL/2018/_____

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Secondo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;**
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;**
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);**
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;**
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.**

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Al sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

Totale: € 1.759,12

Generalità dei creditori: Casa di Cura Bernardini S.r.l., Casa di Cura San Camillo S.r.l., Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 119/2018

Importo del debito fuori bilancio: € 1.459,12 per spese legali; € 300 per rimborso contributo unificato.

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso n. 780/2017 r.g. proposto da "Casa di Cura Bernardini S.r.l.", "Casa di Cura San Camillo S.r.l.", "Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l." contro la Regione Puglia nei confronti di "Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research S.r.l." è stato richiesto l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad ottenere l'accesso agli atti e l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti formulata a mezzo di raccomandata A/R del 18 aprile 2017. Né la Regione Puglia né "Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research S.r.l." si sono costituite nel giudizio *de quo*. In particolare, la richiesta di accesso in discorso era connessa alla determina dirigenziale n. 27 del 6.2.2017 con cui la Regione Puglia disponeva il trasferimento in favore della "Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research S.r.l." della titolarità degli accreditamenti riguardanti le due strutture sanitarie incorporate per fusione nella prima, *id est* "Casa di Cura d'Amore s.r.l." e "Medicina Nucleare s.r.l.". Le Case di cura ricorrenti, in quanto operanti in regime di accreditamento nel territorio dell'ASL Taranto nelle medesime branche per cui era stata accreditata la summenzionata società risultante dalla fusione, impugnavano in sede giurisdizionale la determina dirigenziale n. 27/2917 riservandosi di proporre motivi aggiunti all'esito dell'acquisizione degli atti e' con istanza raccomandata del 18.4.2017 chiedevano alla Regione Puglia il rilascio di copia dei seguenti atti: nota prot. n. AOO_151/572 dell'1.6.2016; nota prot. n. AOO_151/171 dell'11.1.2016; nota prot. n. AOO_181/1040/APS1 del 14.3.2014; nota prot. AOO151/4658 del 7.5.2014; nota prot. n. AOO_081/3572 APS1 del 21.10.2014.

Avverso il silenzio serbato dalla Regione è stato proposto il ricorso anzidetto per (i) violazione e falsa applicazione degli art. 22, 23 e 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed (ii) eccesso di potere.

Il ricorso è stato dichiarato fondato dal giudice adito il quale, in accoglimento del ricorso:

- ha riconosciuto in capo alle ricorrenti un interesse preciso, concreto e puntuale all'accesso dei documenti di cui è stata chiesta l'ostensione;
- per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il silenzio rigetto della Regione Puglia formatosi sull'istanza ostensiva in esame;
- ha ordinato alla Regione Puglia l'esibizione degli atti richiesti con l'istanza ostensiva inviata con raccomandata A/R non oltre trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia;

- e, conseguentemente, ha condannato la Regione Puglia "al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge".

Successivamente con nota trasmessa a mezzo PEC il 26 febbraio 2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO_183/3288 del 6 marzo 2018, l'avv. Giovanni Abbattista, nella qualità di procuratore e difensore delle Case di Cura ricorrenti, ha invitato e diffidato la Regione Puglia "a voler dare esecuzione alla sentenza n. 119/2018 resa dal TAR Puglia Bari in data 17.1.2018 con la quale è stato ordinato a codesta amministrazione di esibire, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, gli atti richiesti con l'istanza inviata con racc. AR del 18.4.2017." e, contestualmente, l'ente regionale è stato invitato e diffidato, altresì, "al pagamento della somma complessiva di € 1.229,12 al netto di ritenuta d'acconto (di cui € 1000,00 per onorari, € 150,00 per rimborso forfettario, € 46,00 per CAP e € 263,12 per I.V.A) liquidata a titolo di spese processuali a vostro carico con la sentenza sopra citata."

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 119/2018, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.759,12 (millesettecentocinquantanove/12).

POSIZIONE DEBITORIA N. 2

Totale: € 14.791,20

Generalità dei creditori: Casa di Cura San Camillo

Oggetto della Spesa: Esecuzione ordinanza n. 19352/2017 resa dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto n. 195/2015

Importo del debito fuori bilancio: € 14.791,20 per spese legali

Relazione sulla formazione del debito: In data 05.5.2015 veniva notificato all'Avvocatura Regionale la sentenza n. 195/2015 resa dalla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto con la quale il Giudice adito nel rigettare l'appello principale accoglieva l'appello incidentale e per effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la Regione Puglia a pagare la somma complessiva di € 263.541,83 di cui quanto a € 150.092,97 a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie erogate dalla casa di Cura San Camillo, oltre gli interessi come per legge (dal 25.07.1995 fino al 30.05.2015) pari a € 95.562,98, nonché quanto ad € 17.885,88 per spese legali comprensive di IVA e CAP.

Avverso la predetto sentenza la Regione promuoveva ricorso per Cassazione per vedersi riformata la sentenza, giusta nota prot. n. A0024/9441 del 6/7/2015 dell'avvocatura regionale .

In data 24/11/2017 è stata notificata dall'Avvocatura Regionale, l'ordinanza n. 19352/2017 resa dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dalla Regione Puglia, con la quale la Suprema Corte ,nel rigettare l'appello condannava la Regione al pagamento delle spese legali liquidate alla controparte.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva, come da specifica inviata dall'avvocato di controparte, risulta dell'importo di € 14.791,20 (quattordicimilasettecentonovantuno/20).

POSIZIONE DEBITORIA N. 3

Totale: € 1.047,00

Generalità dei creditori: Dr. Salzo Michele

Oggetto della Spesa: Esecuzione sentenza n. 1241/2016 resa dal Tar Puglia – sede di Bari III^a sezione sul ricorso azionato dal Dr. Salzo Michele

Importo del debito fuori bilancio: € 1.047,00 per spese legali

Relazione sulla formazione del debito: In data 30.11.2017 l'avv. Cascione Manuela, in nome e per conto del proprio assistito Dr. Salzo Michele, ha notificato la sentenza n. 1241/2016 resa dal Tar Puglia – sede di Bari III sezione, con

la quale il Giudice adito, nel pronunciarsi definitivamente sul ricorso, lo ha accolto, condannando la ASL BA e la Regione Puglia, in solido, al pagamento delle spese di giudizio riconosciute in complessivi € 1.500 oltre di IVA e CAP come per legge. Con la stessa nota, l'Avv. Cascione Manuela, ha comunicato che la ASL BA, con determina dirigenziale n. 8969 del 10/7/2017, ha provveduto a liquidare in favore della parte ricorrente, il 50% delle spese legali, in ragione della condanna in solido con la Regione Puglia, e pertanto invitava la scrivente Sezione a provvedere alla liquidazione del restante 50%. All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva, come da fattura n. 5 è pari a 2.094,00 che risulta pagata dalla ASL BA nella misura di € 1.047,00 equivalente al 50% dell'importo fatturato. Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla sentenza n. 1241/2016 resa dal Tar Puglia – sede di Bari III sezione, – si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 dell'importo di € 1.047,00 (millequarantasette/00).

POSIZIONE DEBITORIA N. 4

Totale: € 176.424,34

Generalità dei creditori: SUD Factoring S.p.a.

Oggetto della Spesa: Esecuzione D.I. n. 2/2017 reso dalla Corte d'Appello di Bologna sul ricorso proposto dalla Sud Factoring c/ Regione Puglia.

Importo del debito fuori bilancio: € 152.403,12 per spese legali; € 24.021,22 per interessi moratori.

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione dell'11.10.1994, la S.r.l. Case di Cura riunite, convenne innanzi al Tribunale di Bari, la regione Puglia, chiedendo il pagamento del residuo del 15% sugli importi dovuti per prestazioni effettuate dal 1989 al 1994, essendole stato corrisposto l'85% del dovuto con acconti mensili, versati a seguito della contabilità regolarmente presentata e approvata. Tale importo veniva determinato nella misura di L. 83.136.042.483 a cui si aggiungeva l'importo di L. 22.967.009.560 per adeguamento retta e prestazione. All'udienza di prima comparizione si costituiva la Regione Puglia contestando il fondamento del debito.

Nella stessa udienza si costituiva anche la SUD Factoring S.p.a. spiegando che il suo intervento adesivo si giustificava in qualità di cessionaria, avendo la cedente CCR provveduto a cedere il proprio credito, giusto atto notarile del 30.04.1994 n. di repertorio 40025, notificato alla debitrice in data 6.6.1994.

Con sentenza 27.01.2004 n. 38 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda formulata, nella misura ridotta determinata nel supplemento peritale e condannava la Regione al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attrice. Avverso la sentenza la Regione Puglia proponeva appello deducendo più mezzi e, in particolare, il difetto di giurisdizione della A.G.O.

Con sentenza del 17.11.2006 n. 1036, la Corte di Appello, la sezione accoglieva la domanda dell'appellante dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Avverso la sentenza n. 1036/2006, la Sud Factoring S.p.a., proponeva ricorso per Cassazione.

Con sentenza n. 2865/2009, depositata il 6.2.2009, la Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, accoglieva il ricorso dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario e rinviava anche per le conseguenti spese processuali, dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.

Riassunta la causa, la Corte di Appello, con sentenza 23/8/2013 n. 1464, rigettava la domanda della società Casa di Cura riunite e, ritenuta adesiva e dipendente quella della Sud Factoring, compensava integralmente le spese di lite nei rapporti tra Regione e Sud Factoring e condannava le CCR alla rifusione in favore della Regione Puglia della somma di € 97.320,44 per i vari giudizi già definiti.

Avverso la sentenza del 23/8/2013 n. 1464 proponeva ricorso sia il fallimento di CCR s.r.l. sia la Sud Factoring in liquidazione, mentre la Regione Puglia produceva controricorso.

Riuniti entrambi i ricorsi, la Corte Suprema con sentenza n. 2031/2017, nel rigettare il ricorso della CCR s.r.l. disponeva *"la conferma della sentenza della Corte felsinea in punto di inesistenza del credito vantato dalla CCR comporta ipso facto l'assorbimento del ricorso della cessionaria Sud Factoring"*, e nel contempo accoglieva il motivo

del ricorso incidentale " per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bologna in altra composizione".

In esecuzione della sentenza di secondo grado, cassata dalle Sezioni Unite, la Sud Factoring, a seguito di precetto di pagamento notificato ad entrambi gli appellanti soccombenti, dovette corrispondere l'importo di € 150.426,74 pari la 50% della somma di cui all'atto, portato dagli assegni circolari tratti sulla BNL all'ordine della Regione Puglia. Invero dalla somma di € 150.426,74 va detratto il 50 % delle spese del precetto di pagamento notificato il 4/1/2018 corrispondente ad € 878,26. In totale quindi, va restituito alla Sud Factoring l'importo di € 149.548,48 maggiorato di interessi a decorrere dal 21.01.2008 data di effettiva erogazione al soddisfo.

Poiché la somma richiesta non è stata corrisposta all'avente titolo, nonostante la lettera R.A.R. rimessa in data 16.3.2009, la Sud Factoring, sulla base dell'oscillante orientamento giurisprudenziale in merito alla competenza territoriale, in data 25/6/2009 ha prodotto ricorso per ingiunzione al Presidente del Tribunale di Bari, chiedendo l'intimazione della somma di € 149.548,48 oltre gli interessi alla data del pagamento.

Con decreto datato 30.06.2009, il Tribunale di Bari, ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi fino al soddisfo e spese processuali.

Avverso tale ingiunzione, la Regione Puglia proponeva opposizione, che si definiva con sentenza n. 759/2017, depositata in data 9/2/2017, con la quale il Tribunale di Bari uniformandosi ad alcune sentenze della suprema Corte- ha riconosciuto la competenza funzionale del Giudice di rinvio (Corte di appello di Bologna) e per conseguenza ha dichiarato nullo il detto decreto ai sensi dell'art 389 c.p.c. compensando le spese.

In conformità a tale decisione, la Sud factoring ha avuto cura di rinnovare a mezzo R.A.R. la richiesta di restituzione dell'importo versato alla Regione Puglia, al fine di evitare l'instaurazione del giudizio.

Con nota prot. n. A00/024/16596, nonostante l'incompetenza funzionale della Sezione, l'Avvocatura regionale, comunicava che, in ragione delle valutazioni e del parere espresso dal legale officiato, Prof. avv. Nicola Cipriani, non avrebbe proceduto a proporre opposizione al ricorso per ingiunzione, promosso dalla Sud factoring.

Preso atto che con nota prot. n. A00/024/1412 del 1/2/2018 l'avvocatura regionale, provvedeva a notificare il D.I. n. 2/2017, munito della formula esecutiva, con la quale si invitava ad adottare le conseguenti determinazioni al fine di scongiurare l'azione monitoria legata al pignoramento, pur trattandosi di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva, come da specifica di seguito riportata, risulta di € 176.424,34. Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla esecuzione del D.I. n. 2/2017 reso dalla Corte di Appello di Bologna, sez. civile, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 176.424,34 (centosettantaseimilaquattrocentoventiquattro/34).

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute

(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



4

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva per complessivi € 194.021,66:

1. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 119/2018. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge;
2. Ordinanza n. 19352/2017 resa dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto n. 195/2015. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge;
3. Sentenza n. 1241/2016 resa dal Tar Puglia – sede di Bari III sezione sul ricorso azionato dal Dr. Salzo Michele. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge;
4. D.I. n. 2/2017 reso dalla Corte d'Appello di Bologna sul ricorso proposto dalla Sud Factoring c/ Regione Puglia. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”* per € 24.021,22.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”* per € 170.000,44.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”